

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DG DISR

Prot. Uscita del 09/08/2013 Numero: **0016446**

Classifica:



IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

VISTO il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

VISTA la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

VISTO il proprio decreto 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio 2013 n. 5, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle trombe d'aria e grandinate dal 4 al 6 agosto 2012 nelle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli, per effetto dei danni alle Strutture;

VISTA la nota 19 giugno 2013 con la quale la Regione PIEMONTE chiede di inserire il Comune Treville della Provincia di Alessandria tra i territori delimitati con il richiamato decreto 7 dicembre 2012, per i danni alle Strutture;

DATO ATTO alla Regione PIEMONTE di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la richiesta integrativa;

DECRETA:

La dichiarazione di eccezionalità delle trombe d'aria e grandinate dal 4 al 6 agosto 2012 di cui al decreto 7 dicembre 2012 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Treville in Provincia di Alessandria, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, lì 0 9 480, 2013

IL MINISTRO

der M